

Numero
3645

cl

0

Bellinzona
8 luglio 2020

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Spettabile
Cancelleria federale
Palazzo federale ovest
3003 Berna

Invio per posta elettronica (pdf e Word)
recht@bk.admin.ch

Procedura di consultazione – Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)

Egregio Signor Cancelliere,

ringraziandola per averci dato l’opportunità di esprimere la nostra opinione in merito alla summenzionata procedura di consultazione, formuliamo le seguenti osservazioni.

Osservazioni di carattere generale

Esprimiamo innanzitutto la nostra perplessità circa le tempistiche con le quali i Cantoni sono stati informati in merito al suddetto progetto di legge federale urgente. Riteniamo infatti che un margine di tempo più adeguato sarebbe stato auspicabile per permettere un maggior e miglior coinvolgimento.

Lo scrivente Consiglio di Stato saluta il fatto che il progetto di legge limiti la competenza del Consiglio federale alle disposizioni delle leggi procedurali della Confederazione e ritiene altresì necessario inserire nella legge federale COVID-19 un articolo che tenga conto delle particolarità dei Cantoni, permettendo a questi ultimi, in caso di situazioni straordinarie e profondamente diverse dal resto del Paese, di richiedere una “finestra d’eccezione” qualora si rendesse necessario adottare provvedimenti più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla Confederazione.

Osservazioni sui singoli punti

Articolo 2

Cpv. 1

Il primo capoverso stabilisce in generale che il Consiglio federale può ordinare provvedimenti per combattere la malattia causata dal COVID-19. Prima di farlo, però,

consulta i Cantoni. Come già accennato in entrata, è a nostro avviso di fondamentale importanza che i Cantoni vengano coinvolti maggiormente. Evidentemente l'obbligo di coinvolgimento dei Cantoni presuppone che le modalità e le tempistiche di consultazione siano adeguate.

Auspichiamo che il capoverso 1 venga inserito nella disposizione introduttiva generale di cui all'art. 1 Legge COVID-19, trattandosi di un principio generale relativo non solo ai provvedimenti di natura sanitaria.

Inoltre, si propone che venga specificato nella norma che i Cantoni godono di più autonomia e possono ordinare sul loro territorio determinate disposizioni a seconda della situazione in essere nella propria regione.

Cpv. 2

Questo capoverso esula dal contesto sanitario. Si propone pertanto di inserirlo in una disposizione a sé stante.

Cpv. 4

Il capoverso 4 conferisce al Consiglio federale la competenza di ordinare provvedimenti e imporre degli obblighi ai Cantoni per mantenere le capacità necessarie nell'assistenza sanitaria. Anzitutto, non comprendiamo che cosa si intende per "attività economiche", posto che lo scopo principale di questa norma sta nel garantire le capacità necessarie nell'assistenza sanitaria. Proponiamo pertanto di concretizzare maggiormente la norma o addirittura di tralasciare tale riferimento.

Inoltre è necessario a nostro avviso che la competenza per adottare delle restrizioni nelle attività sanitarie venga lasciata ai Cantoni, consentendo l'intervento del Consiglio federale solo in caso di situazione straordinaria ex art. 7 LEp. Difatti per principio la responsabilità dell'assistenza sanitaria è di competenza dei Cantoni, i quali devono garantire che nel settore stazionario degli ospedali e delle cliniche siano disponibili le risorse necessarie non solo per trattare i pazienti affetti da COVID-19, bensì anche per effettuare altri esami e trattamenti medici urgenti (cfr. Rapporto esplicativo sulla Legge COVID-19 del 19.06.2020, pag. 14). In tal senso la formulazione si allineerebbe a quella dell'art. 10a Ordinanza 2 COVID-19 e dell'art. 25 Ordinanza 3 COVID-19.

Per procedere ad altre restrizioni più dirette la Confederazione dovrebbe dichiarare nuovamente la situazione straordinaria secondo l'art. 7 LEp. Qualora si intendesse farne menzione nella legge, sarebbe semmai auspicabile differenziare il quadro giuridico circa le competenze in materia di assistenza medica a seconda della situazione proclamata ai sensi della LEp (situazione particolare: Cantoni; situazione straordinaria: Confederazione).

Riteniamo in ogni caso la formulazione del capoverso in questione non appropriata e piuttosto ambigua (*"il Consiglio federale può obbligare i Cantoni"*). Sarebbe auspicabile una formulazione che possa definire più chiaramente le responsabilità, come *"I Cantoni assicurano l'assistenza sanitaria necessaria"*, oppure semmai *"il Consiglio federale può decidere"*.

Infine, dovrebbe trasparire dalla norma che in caso di situazione straordinaria i costi dei provvedimenti sono a carico della Confederazione. Proponiamo di prevedere pure che la Confederazione possa contribuire finanziariamente anche in caso di situazione particolare.

Cpv. 5

L'art. 2 cpv. 5 Legge COVID-19 è stato adottato per regolare l'assunzione dei costi dei test diagnostici e sierologici. Considerata la decisione del Consiglio federale del 25 giugno 2020 secondo cui la Confederazione si assume l'integralità delle spese per i test in relazione al nuovo coronavirus, chiediamo che la normativa venga riformulata recependo tale principio e l'impegno della Confederazione.

Cpv. 6

Il capoverso 6 conferisce al Consiglio federale la competenza di ordinare provvedimenti per la protezione di persone particolarmente a rischio e in particolare per imporre i relativi obblighi ai datori di lavoro. Notiamo al riguardo che il Rapporto esplicativo rimanda sostanzialmente agli art. 10b e 10c Ordinanza 2 COVID-19, senza però che questi vengano ripresi nella norma. Sarebbe pertanto benvenuta a nostro avviso una maggior precisazione del capoverso in questione, in considerazione anche del fatto che l'Ordinanza 2 COVID-19 è nel frattempo stata abrogata. Peraltro né l'Ordinanza 3 COVID-19, né l'Ordinanza COVID-19 situazione particolare riprendono la formulazione degli art. 10b e 10c Ordinanza 2 COVID-19.

Articolo 4

Riteniamo necessario inserire nella relativa ordinanza l'obbligo di consultazione e informazione ai Cantoni sulle modifiche procedurali in ambito giudiziario, in particolare dei termini, considerate le ripercussioni per i Cantoni che devono agire coerentemente con le misure della Confederazione.

Articolo 7

Per quanto attiene l'art. 7 relativo ai provvedimenti nel settore della cultura, salutiamo con favore il mantenimento delle misure adottate. Ciò è considerato molto importante ed è sostenuto dallo scrivente Consiglio di Stato, nel senso di preservare le diversità culturali di tutto il Paese, in quanto le conseguenze della pandemia modelleranno il settore culturale sul lungo termine. In merito alle modalità di implementazione delle misure, formuliamo le considerazioni seguenti:

Cpv. 2

Il mantenimento delle misure adottate per il settore della cultura comporterà importanti impegni finanziari a carico dei Cantoni. Per questo motivo, il Cantone Ticino chiede che i Cantoni possano partecipare alla procedura di valutazione dei contributi da erogare e dei requisiti di ammissibilità per poter accedere alle indennità per perdite finanziarie. Una modifica del cpv. 2 è quindi auspicata. Lo scrivente Consiglio di Stato è favorevole alla modifica del cpv. 2 come proposto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

Cpv. 3

Questo progetto di legge comporterà inoltre dei costi amministrativi aggiuntivi per il Cantone e non potrà essere implementato dal personale esistente dell'amministrazione cantonale. Per questa ragione è auspicata una modifica del cpv. 3 così come formulata dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), che ovviamente il Cantone Ticino sostiene.

Diversamente da quanto indicato nel rapporto esplicativo al punto 3.2, segnaliamo inoltre che il progetto di legge, e in particolare il mantenimento delle misure nel settore culturale, comporta un impatto finanziario sui Cantoni legato alla gestione amministrativa dei provvedimenti.

Articolo 9

Vista la necessità di garantire l'erogazione delle IPG corona per le persone dipendenti o indipendenti impossibilitate a svolgere la propria attività professionale a causa dell'obbligo di quarantena o di altri provvedimenti restrittivi emanati dalla Confederazione oltre il termine del 16 settembre 2020, la creazione di un'apposita base legale è benvenuta.

Articolo 10

Accogliamo positivamente il contenuto del nuovo art. 10 dell'avamprogetto di legge COVID-19. Tuttavia riteniamo si debba valutare di inserire all'art. 10 il passaggio dell'Ordinanza Covid-19 relativo al regime di allargamento della cerchia dei beneficiari delle indennità per lavoro ridotto. Difatti, con l'allentamento delle misure a livello federale e la progressiva ripresa delle attività economiche, il Consiglio federale ha deciso di abbandonare anche il regime di allargamento della cerchia dei beneficiari delle indennità per lavoro ridotto (ILR). Dal 1 giugno 2020, infatti, le persone con funzione analoga a quella del datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non potranno più beneficiare delle ILR. Visto che la ripresa di molte attività non sarà immediata, così come la grande incertezza che permane a causa della possibile evoluzione della pandemia, sarebbe opportuno valutare la reintroduzione di questa misura per il restante periodo di autorizzazione delle ILR. Le decisioni del 1 luglio rappresentano un passo in avanti che potrebbe essere completato al fine di evitare un regime di disparità di trattamento.

Diritti politici


Notiamo infine che l'avamprogetto di legge COVID-19 non contempla una norma inerente all'esercizio dei diritti politici, in particolare la possibilità per la Confederazione, sentiti i Cantoni, d'impedire il voto al seggio. Essendo tale eventualità in contrasto con l'art. 5 cpv. 3 della Legge federale sui diritti politici, riteniamo debba essere regolata nell'avamprogetto di legge.

Voglia gradire, Signor Cancelliere, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO


Il Presidente:

Norman Gobbi



Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri



Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Conferenza dei Governi cantonali (mail@kdk.ch)
- Delegazione ticinese alle Camere federali (tramite can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet